



COPIA

DELIBERAZIONE N. 25

COMUNE DI LONGANO

PROVINCIA DI ISERNIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ART. 20 T.U.S.P. - RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

L'anno **duemilaventuno** , addì **diciotto** del mese di **Dicembre** alle ore **12:25** nella sala delle adunanze.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale in seduta **ordinaria** di **prima convocazione**.

All'appello risultano:

| <i>Cognome Nome</i> | <i>Presenze</i> |
|----------------------------|------------------------|
| SELLECCHIA CRISTIAN | Presente |
| DOMENICO | |
| CANCELLIERE ROCCO | Presente |
| DI FRANCESCO ANTIMO | Presente |
| MONACO ANGELO | Presente |
| DEL RICCIO FRANCO | Presente |
| FIOCCA FAUSTO SABATINO | Presente |
| VENEZIALE | Presente |
| DOMENICANTONIO EMILIO | |
| MARINELLI LUIGI | Presente |
| CARANCI KATIA | Presente |
| DITRI ANTONIO | Presente |
| DI NOFA ISABELLA | Presente |

PRESENTI: 11 - ASSENTI: 0

Partecipa all'adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE CAV. INS. ANGELO MONACO apre/continua la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Art. 20 T.U.S.P. – Ricognizione periodica delle società partecipate.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (di seguito: T.U.S.P.) come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 "Decreto correttivo";

VISTO, in particolare, l'art. 20 del T.U.S.P. rubricato "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

VISTO che, ai sensi dell'articolo 4, comma I, del T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

VISTO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4, comma 2, del T.U.S.P., e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (cfr. articolo 4, comma 3, T.U.S.P.);

VISTO che le disposizioni del T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VISTE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato ed il migliore soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate dall'Ente;

VISTO il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014 n.190;

VISTO che, per effetto dell'articolo 24 T.U.S.P., entro il 30.09.2017 il Comune di LONGANO ha provveduto alla revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 con deliberazione n. 51 del 22/09/2017, pervenendo a stabilire:

- il mantenimento senza interventi di razionalizzazione per le seguenti partecipazioni:

- La quota dello 0,39% della Società Agenzia Sfide Scarl arl;
- La quota del 1,192% nel Consorzio Copris di Isernia che non è costituito né quale Società per azioni, né quale Società arl;

RICHIAMATA la deliberazione n° 95 del 21/12/2018 con la quale si approva la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di LONGANO detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175, prendendo atto che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione, rispetto a quanto già disposto con deliberazione n. 51 del 22/09/2017

DATO ATTO che nessun socio ha esercitato il diritto di prelazione per l'acquisito della quota detenuta dal Comune di LONGANO;

DATO ATTO che il **Ministero dell'Economia e Corte dei Conti** hanno pubblicato le relative **Linee guida**, a cui è allegato anche uno **schema tipo** per la redazione del provvedimento che le Pa dovranno adottare, appunto, entro il 31 dicembre prossimo con riferimento alle **partecipazioni detenute al 31 dicembre dello scorso anno**.

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

DATO ATTO che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 sulla deliberazione N.51/2017 di revisione straordinaria e dato atto che non vi sono modifiche rispetto a quanto stabilito nella stessa deliberazione;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PRESO atto del parere favorevole espresso dal revisore dei conti prot. n. 5554 del 17/12/2021;

Con voti favorevoli n. 8 e astenuti n. 3 (Caranci, Di Nofa, Ditri) resi in forma palese e per alzata di mano su n. 11 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di approvare gli esiti della revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Longano alla data del 31/12/2020:
 - La quota dello 0,39% della Società Agenzia Sfide Scarl arl;
 - La quota del 1,192% nel Consorzio Copris di Isernia che non è costituito né quale Società per azioni, né quale Società arl;
2. Di dare atto che gli esiti della revisione di cui al punto precedente derivano dall'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 175/2016;
3. Di dare atto, altresì, che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione, rispetto a quanto già disposto con deliberazione n. 51 del 22/09/2017 di revisione straordinaria;
4. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti e attraverso l'applicativo web "Partecipazioni" del Portale del Tesoro, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Oggetto: **ART. 20 T.U.S.P. - RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE**

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267.

SI ESPRIME PARERE **Favorevole**
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE
UFFICIO RAGIONERIA
F.to DOTT.SSA MARIA MONACO

SI ESPRIME PARERE Favorevole
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE
UFFICIO RAGIONERIA
F.to DOTT.SSA MARIA MONACO

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to CAV. INS. ANGELO MONACO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune in data 28-12-2021 e vi rimarrà per 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 267/2000;

Lì 28-12-2021

Il Responsabile

La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000:

| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000)

| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000).

Lì 18-12-2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Lì 18-12-2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE
